

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Messaggio N.009042 del 18/04/2011

Ai Direttori delle Strutture territoriali

Oggetto: Interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza (art. 12 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1076) verificatasi in coincidenza del 180° giorno – chiarimenti.

Sono pervenute da parte di alcune Sedi richieste di chiarimenti in merito alla qualificazione, in termini di parto o di aborto, dell'interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza avvenuta in coincidenza del 180° giorno dall'inizio della gestazione.

Al riguardo, acquisito il parere del Ministero vigilante, si precisa che, in base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.P.R. 1026/1976, l'interruzione della gravidanza che si verifichi a decorrere dal **180° giorno (compreso)** dall'inizio della gestazione è da considerare **parto**, con conseguente riconoscimento - previo accertamento degli altri presupposti e requisiti di legge - del diritto al congedo di maternità ed al correlativo trattamento economico previdenziale.

Viceversa, si considera **aborto**, con conseguente diritto all'indennità di malattia, l'interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza che si verifichi prima del suddetto 180° giorno, ossia, più precisamente, entro il 179° giorno dall'inizio della gestazione (art. 12, comma 1, del D.P.R. 1026 del 1976).

Ad ogni buon fine, si rammenta che la data di inizio della gestazione, di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale - data utile a stabilire se l'evento interruttivo si sia verificato prima, in coincidenza o dopo il 180° giorno - viene individuata conteggiando a ritroso 300 giorni a partire dalla data presunta del parto senza includere nel computo stesso tale ultima data.

Il Direttore centrale
Ruggero Golino